

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXVII

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

**22 novembre 2011**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 22 del mese di novembre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 18 novembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Bruno MATOLA - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI - Carmine VELARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Alberto AVETTA

Commissione di scrutinio: Roberto BARBIERI - Michele MAMMOLITO - Pasquale VALENTE.

*(Omissis)*

**OGGETTO: ICARUS S.C.P.A.. Patto parasociale tra i soci e proposte di modifica dello Statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 38233/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (25/10/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

L'Italia, attraverso i programmi dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed Europea (ESA), è uno dei principali partner nella costruzione della Stazione Spaziale Internazionale (SSI). Gli Enti Locali Piemontesi hanno sempre favorito e mostrato interesse al consolidarsi, sul territorio, di un solido tessuto imprenditoriale nel settore delle tecnologie avanzate.

In tale prospettiva, la Provincia di Torino, con deliberazione di Consiglio n. 269-189869/1997 del 7/10/1997, approvava la partecipazione al Comitato per la promozione del "Centro Multifunzionale (CMF) per la fornitura di servizi a supporto di missioni spaziali" unitamente alla Regione Piemonte, al Comune di Torino, alla C.C.I.A.A. di Torino, alla Finpiemonte S.p.A. e alla Finmeccanica S.p.A. - Area Alenia Aerospazio, con il quale si proponeva di:

- promuovere la realizzazione a Torino di una Infrastruttura permanente (Centro Multifunzionale - CMF) per la fornitura di servizi a terra tecnologicamente avanzati, a supporto di attività e missioni spaziali, nonché di missioni di interesse della comunità scientifica, a supporto delle Agenzie spaziali italiana, europea e di altri operatori nazionali ed internazionali, avvalendosi largamente delle capacità ed esperienze di Alenia Aerospazio Divisione Spazio;
- predisporre uno studio di fattibilità da inserire all'interno dei progetti finanziabili dal Docup 97/99 aree obiettivo 2, misura 4.1 sul Reg. CEE 2081/9, per la ristrutturazione dell'edificio in cui sarebbe stato realizzato detto Centro;
- predisporre gli elementi organizzativi utili alla creazione di apposita società che recepisce tale progetto.

Al fine di realizzare le finalità testé indicate, il suddetto Comitato proponeva la costituzione di una Società mista, con capitale sociale iniziale ammontante a L. 2.000.000.000, suddiviso in n. 20.000 azioni del valore nominale di L. 100.000.

Successivamente, con propria deliberazione n. 394-86038/1998 del 16 giugno 1998, veniva approvata la costituzione di una Società consortile per azioni senza scopo di lucro, denominata "ICARUS S.c.p.A.", con la partecipazione della Provincia nella misura del 7,65% del capitale sociale, nonché la bozza dello Statuto.

In data 16 settembre 1998, con atto a rogito Notaio Mario Mazzola rep. n. 104.742/24.833, veniva costituita la Società consortile per azioni senza scopo di lucro, denominata "ICARUS S.c.p.A.", con capitale sociale iniziale ammontante a L. 2.000.000.000, suddiviso fra gli azionisti Regione Piemonte, tramite Finpiemonte S.p.A., Provincia di Torino, Comune di Torino, C.C.I.A.A. di Torino, Finmeccanica S.p.A..

La costituzione di ICARUS era prevista altresì dalla Legge Regionale n. 5/1999 del 2 aprile 1999, con la quale la Regione Piemonte, individuando le finalità e le caratteristiche della Società nonché le modalità di coordinamento degli azionisti pubblici, si proponeva di favorire la realizzazione di infrastrutture di elevato livello tecnologico, anche mediante il recupero di siti industriali degradati.

Successivamente, con propria deliberazione n. 619 - 693601 in data 29 aprile 1999, il Consiglio Provinciale autorizzava l'esercizio del diritto di opzione per la sottoscrizione della quota di aumento di capitale sociale deliberato dalla Società nel mese di febbraio 1999 per una spesa complessiva di lire 1.369.000.000 pari a euro 707.029,49.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Con il suindicato provvedimento il Consiglio ha deliberato di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria posseduta in ICARUS S.c.p.A., e conseguentemente ha disposto di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo con il quale individuare le tempistiche e le modalità di dismissione della partecipazione in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi potrebbe comportare nella compagine sociale e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione.

Attualmente la Società ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali in Torino.

La partecipazione della Provincia di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro 785.532,60, pari al 7,65 % dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dall'attuale compagine azionaria, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

AZIONISTA	N. AZIONI	VALORE IN EURO	QUOTA %
COMUNE DI TORINO	304.470	1.571.065,20	15,30%
FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE SPA (FGRE)	975.100	5.031.516,00	49,00%
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A	405.960	2.094.753,60	20,40%
<b>PROVINCIA DI TORINO</b>	<b>152.235</b>	<b>785.532,60</b>	<b>7,65%</b>
C.C.I.A.A. DI TORINO	152.235	785.532,60	7,65%
TOTALE	1.990.000	10.268.400,00	100%

Nel mese di aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 27/1/2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento, attuativo della direttiva 17.5.2006, n. 2006/43/CE, è intervenuto sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell'obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di controllo contabile, ora revisione legale dei conti. A tal fine, il legislatore nazionale ha riscritto le regole in tema di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l'osservanza di norme specifiche in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità. Non tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 hanno avuto efficacia immediata in quanto molte di esse rinviavano a specifici regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Successivamente, in data 30 luglio 2010, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* con la quale il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi.

In particolare l'art. 6, comma 5, dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati

determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Inoltre, la necessità di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ha indotto l'organo amministrativo a proporre una revisione dei criteri di nomina degli stessi componenti al fine di eliminare dallo Statuto l'attuale meccanismo delle liste e introdurre il principio della riserva di nomina ex art. 2449 c.c. per i soci enti pubblici locali.

L'art. 2449 codice civile prevede, infatti, che nelle società pubbliche che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lo statuto possa attribuire allo Stato o all'ente pubblico la facoltà di nominare un numero di amministratori e di sindaci in proporzione alla quota detenuta del capitale sociale. Tali soggetti possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati e hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Pertanto, in relazione alle recenti disposizioni normative, ICARUS S.c.p.A. ha commissionato allo studio legale Tosetto, Weigmann e Associati la redazione di un parere interpretativo del predetto art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, a mente del quale, benché sussistano fondati argomenti per sostenere che ICARUS S.c.p.A. non rientri nel novero degli organismi pubblici, essendo in presenza di un quadro legislativo oggettivamente incerto e che la sanzione prevista dalla legge per il caso di inosservanza è rappresentata dalla nullità di tutti gli atti posti in essere dagli organi collegiali che non siano stati oggetto di adeguamento statutario ed operativo, si è reso indispensabile apportare alcune modifiche allo Statuto di ICARUS relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Per tali ragioni i soci hanno concordato circa l'opportunità di ridurre, in ossequio alle disposizioni di legge, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 9 a 5 membri e di modificare i criteri di nomina dei componenti il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale stabilendo in apposito Patto Parasociale - il cui testo si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A quale parte integrale e sostanziale - le regole di *governance* della Società.

In particolare, il Patto Parasociale oggetto di approvazione con il presente atto, che avrà durata di anni tre, riguarda:

1. la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione: i 5 membri del Consiglio di Amministrazione di ICARUS S.c.p.A. saranno così ripartiti:
  - n. 3 consiglieri nominati dai soci pubblici e, precisamente: uno con funzioni di Presidente sarà nominato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., uno dal Comune di Torino e uno, a rotazione, rispettivamente dalla Provincia di Torino e dalla C.C.I.A.A. di Torino;
  - n. 2 consiglieri, di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato, saranno nominati da Finmeccanica (FGRE);
2. le modalità di nomina del Collegio Sindacale, per il quale si procederà come segue:
  - il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato, a rotazione, dalla C.C.I.A.A. di Torino e dalla Provincia di Torino (la prima nomina spetterà alla Camera di Commercio);
  - n. 1 sindaco effettivo sarà nominato da Finmeccanica (FGRE);
  - n. 1 sindaco effettivo sarà nominato, a rotazione, da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e dal Comune di Torino (la prima nomina spetterà a Finpiemonte Partecipazioni);
  - n. 1 sindaco supplente sarà nominato, a rotazione, dal Comune di Torino e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (la prima nomina spetterà al Comune di Torino);
  - n. 1 sindaco supplente sarà nominato, a rotazione, dal Comune di Torino e da Finmeccanica (FGRE) (la prima nomina spetterà al Comune di Torino).

Inoltre i soci convengono con il Patto Parasociale in oggetto che per addivenire alla modifica dell'assetto societario di ICARUS S.c.p.A. occorrerà procedere ad un'apposita modifica statutaria da apportare tramite deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Con nota ns. prot. n. 0888265 del 20.10.2011 la Società ha inviato ai Soci alcune proposte di revisione dello Statuto che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea convocata presso la sede legale della Società per il giorno 14 dicembre 2011 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2011, stessa ora e luogo, con il seguente ordine del giorno:

- Parte straordinaria:  
modifiche agli articoli 18 -19 - 20 - 22 - 23 - 25 dello statuto sociale.
- Parte ordinaria:  
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Tali proposte di modifica dello Statuto sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Art. 18 C.d.A., composizione, poteri, nomina e compensi: viene eliminato il meccanismo delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione che è rimessa all'assemblea dei soci. Viene altresì introdotto il principio della riserva di nomina ex art. 2449 c.c. per i soci enti pubblici locali;
- Art. 19 Cariche sociali: viene eliminato il riferimento al Vice Presidente. Al comma 3 viene esplicitato che la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di delega debba avvenire nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di compensi di amministratori di società a partecipazione pubblica;
- Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione: al comma 3 viene eliminato ogni riferimento al Vice Presidente;
- Art. 22 Poteri di rappresentanza: viene eliminato ogni riferimento al Vice Presidente;
- Art. 23 Il Collegio sindacale: viene adeguato l'articolo in commento alla normativa in materia di revisione legale dei conti in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; inoltre, viene introdotto il principio della riserva di nomina ex art. 2449 c.c. per i soci pubblici locali; è previsto altresì che il compenso stabilito dai soci all'atto della nomina resti invariato per tutta la durata dell'incarico;
- Art. 25 Utili: viene inserita la possibilità di distribuire utili e riserve previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009;

Visto il D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

Ritenuto necessario, nelle more della procedura di cessione delle azioni possedute in ICARUS S.c.p.A.:

1. sottoscrivere lo schema di Patto Parasociale con gli altri azionisti, allegato sub A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2. approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società in oggetto riportate nel testo sinottico allegato sub B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative statali;

Visto il nuovo testo dello Statuto di ICARUS S.c.p.A. risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. sub C);

Dato atto che le proposte di modifica dello Statuto in esame rivestono carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative statali, non modificano l'oggetto sociale, nè l'attività della Società e pertanto il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 16/11/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Patto Parasociale da stipularsi con gli altri azionisti di ICARUS S.c.p.A., con sede in Torino, C.so Marche n. 79 (P.I. 07614800014) allegato sub A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli 18 -19 - 20 - 22 - 23 - 25 dello Statuto di ICARUS S.c.p.a. come riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a sottoscrivere il Patto Parasociale, come da schema allegato, e ad effettuare ogni adempimento conseguente, con facoltà di apportare allo stesso eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea Straordinaria di ICARUS S.c.p.a. ad approvare il nuovo testo dello Statuto, come risulta dalle proposte di modifica in premessa riportate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. C), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

U V U V U V U

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: ICARUS S.C.P.A.. Patto parasociale tra i soci e proposte di modifica dello Statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 38233/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to Sergio Bisacca

/ml



## PATTO PARASOCIALE

Fra le parti sottoscritte:

**FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE S.p.A. (anche per brevità FGRE);  
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.; COMUNE DI TORINO; PROVINCIA DI  
TORINO; CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO.**

### PREMESSO CHE

- Le parti sono titolari del 100% (cento per cento) del capitale sociale della ICARUS S.c.p.A. (P.I. 07614800014), con sede legale in Torino, Corso Marche n. 79;
- La ICARUS S.c.p.A. ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino;
- L'art. 6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli...OMISSIS”*;
- La ICARUS S.c.p.A. ha commissionato, allo studio legale Tosetto, Weigmann e Associati, la redazione di un parere interpretativo del predetto art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, a mente del quale, benché sussistano fondati argomenti per sostenere che ICARUS S.c.p.A. non rientri nel novero degli organismi pubblici, essendo in presenza di un quadro legislativo oggettivamente

incerto e che la sanzione - benché sospetta d'incostituzionalità - prevista dalla legge per il caso di sua inosservanza, è rappresentata dalla nullità di tutti gli atti posti in essere da organi collegiali degli enti che non siano stati oggetto di adeguamento statutario ed operativo;

- Attualmente, il **Consiglio di Amministrazione** è composto da 9 membri, tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato,

mentre il **Collegio Sindacale** è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

- Rispetto alla società ICARUS S.c.p.A. i soci hanno concordato circa l'opportunità di ridurre il numero dei propri componenti il Consiglio di Amministrazione, per i motivi di cui sopra da 9 a 5 membri e, di modificare i criteri di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe

### **CONVENGONO E STIPULANO**

un patto parasociale (il "Patto Parasociale") relativo ad un nuovo schema di Governance di ICARUS S.c.p.A., così delineato.

1. I 5 membri del Consiglio di Amministrazione di ICARUS S.c.p.A. saranno così ripartiti:
  - n. 3 consiglieri nominati dai soci pubblici e, precisamente:
    - a) Un consigliere con funzioni di Presidente, sarà nominato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
    - b) Un consigliere sarà nominato dal Comune di Torino;
    - c) Un consigliere sarà nominato, a rotazione, rispettivamente dalla Provincia di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.
  - n. 2 consiglieri, di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato, saranno nominati da FGRE.
2. Con riferimento al Collegio Sindacale, si procederà come segue:
  - Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato, a rotazione, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e dalla Provincia di Torino (la prima nomina spetterà alla Camera di Commercio);

- n. 1 sindaco effettivo sarà nominato da FGRE;
  - n. 1 sindaco effettivo sarà nominato, a rotazione, da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e dal Comune di Torino (la prima nomina spetterà a Finpiemonte);
  - n. 1 sindaco supplente sarà nominato, a rotazione, dal Comune di Torino e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (la prima nomina spetterà al Comune di Torino);
  - n. 1 sindaco supplente sarà nominato, a rotazione, dal Comune di Torino e da FGRE (la prima nomina al Comune di Torino).
3. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di ICARUS S.c.p.A. spetteranno, rispettivamente, a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finmeccanica Group Real Estate S.p.A..
  4. Le parti oggetto del presente Patto Parasociale convengono che, per addivenire alla modifica dell'assetto societario di ICARUS S.c.p.A., occorrerà procedere ad un'apposita modifica statutaria da apportare tramite delibera dell'Assemblea Straordinaria.
  5. La durata del presente patto parasociale è fissata dalle parti in anni 3.
  6. Il Patto e le obbligazione che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa al Patto e ad ogni altro atto o fatto connesso, derivante o dipendente, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, che deciderà secondo equità e senza formalità di procedure salvo il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, l'Arbitro Unico verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino; le Controversie non rientranti nella competenza dell'Organo Arbitrale saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Torino li,

**ICARUS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**  
**PROSPETTO SINOTTICO COMPARATIVO**

STATUTO	PROPOSTA DI STATUTO
<p><b>Art. 18 C.d.A., composizione, poteri, nomina e compensi</b></p> <p>La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente ad un Consiglio di Amministrazione composto di nove membri. In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da uno o più soci nelle quali devono figurare, in ordine progressivo, nove nomi.</p> <p>Della lista che ottiene il maggior numero di voti, sono eletti i primi cinque consiglieri proposti. Della seconda lista in graduatoria sono eletti i primi quattro consiglieri proposti.</p> <p>E' in facoltà del Consiglio provvedere alla cooptazione degli amministratori, venuti a mancare nel corso del mandato, sino al numero dei consiglieri stabilito nel presente statuto, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere immediatamente convocata l'assemblea perché provveda al rinnovo del Consiglio stesso.</p> <p>Il compenso per l'opera prestata dagli amministratori è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p> <p>L'assemblea può tuttavia determinare un importo</p>	<p><b>Art. 18 C.d.A., composizione, poteri, nomina e compensi</b></p> <p>La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente ad un Consiglio di Amministrazione composto di <del>nove</del> <b>cinque</b> membri. In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p><del>Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da uno o più soci nelle quali devono figurare, in ordine progressivo, nove nomi.</del></p> <p><del>Della lista che ottiene il maggior numero di voti, sono eletti i primi cinque consiglieri proposti. Della seconda lista in graduatoria sono eletti i primi quattro consiglieri proposti.</del></p> <p><b>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene in assemblea.</b></p> <p><b>I soci pubblici locali procedono alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 c.c.</b></p> <p>E' in facoltà del Consiglio provvedere alla cooptazione degli amministratori, venuti a mancare nel corso del mandato, sino al numero dei consiglieri stabilito nel presente statuto, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere immediatamente convocata l'assemblea perché provveda al rinnovo del Consiglio stesso.</p> <p>Il compenso per l'opera prestata dagli amministratori è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p> <p>L'assemblea può tuttavia determinare un importo</p>

<p>complessivo dei compensi per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>complessivo dei compensi per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p><b>Art. 19 Cariche sociali</b>  Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.  Può altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, salvo quelle non delegabili per legge o per disposizioni del presente statuto.  Lo stesso consiglio determina i compensi degli amministratori investiti di delega.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.  Può infine, il consiglio, nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.  Sono attribuite alla competenza del consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Tali attribuzioni non possono formare oggetto della prevista delega di attribuzione da parte del consiglio stesso a propri membri.  Non sono neppure delegabili, restando di competenza del consiglio, le determinazioni aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assunzioni e dismissione di partecipazioni in altre società;</li> <li>b) acquisto, cessione, affitto di azienda o di rami di essa;</li> <li>c) assunzione di mutui a medio e a lungo termine;</li> <li>d) concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi;</li> <li>e) compravendita, costituzione di diritti reali, locazione e comodato di beni immobili;</li> <li>f) assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione di strutture organizzative;</li> </ul>	<p><b>Art. 19 Cariche sociali</b>  Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti un Presidente <del>e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.</del>  Può altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, salvo quelle non delegabili per legge o per disposizioni del presente statuto.  Lo stesso consiglio determina i compensi degli amministratori investiti di delega <b>nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di compensi di amministratori di società a partecipazione pubblica.</b></p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.  Può infine, il consiglio, nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.  Sono attribuite alla competenza del consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Tali attribuzioni non possono formare oggetto della prevista delega di attribuzione da parte del consiglio stesso a propri membri.  Non sono neppure delegabili, restando di competenza del consiglio, le determinazioni aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assunzioni e dismissione di partecipazioni in altre società;</li> <li>b) acquisto, cessione, affitto di azienda o di rami di essa;</li> <li>c) assunzione di mutui a medio e a lungo termine;</li> <li>d) concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi;</li> <li>e) compravendita, costituzione di diritti reali, locazione e comodato di beni immobili;</li> <li>f) assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione di strutture organizzative;</li> </ul>

<p>g) proposte di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni;</p> <p>h) budget e piani pluriennali.</p> <p>Per le materie indicate nei due precedenti commi il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno sei consiglieri.</p>	<p>g) proposte di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni;</p> <p>h) budget e piani pluriennali.</p> <p>Per le materie indicate nei due precedenti commi il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno <b>sei quattro</b> consiglieri.</p>
<p><b>Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basta il preavviso di due giorni.</p> <p>Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>Il Presidente dell'adunanza, come sopra individuato, provvede alla nomina di un segretario ove non nominato ai sensi dell'art. 19.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, anche se non convocato, si intende validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e di tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>	<p><b>Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basta il preavviso di due giorni.</p> <p>Le adunanze sono presiedute dal Presidente <del>o dal Vice Presidente</del> o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>Il Presidente dell'adunanza, come sopra individuato, provvede alla nomina di un segretario ove non nominato ai sensi dell'art. 19.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, anche se non convocato, si intende validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e di tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>
<p><b>Art. 22 Poteri di rappresentanza</b></p> <p>Il potere di rappresentanza generale della società è attribuito individualmente:</p> <p>a) al presidente del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) al vice presidente;</p> <p>c) al o agli amministratori delegati.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel conferire le deleghe, può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza negli atti rimessi all'autonoma decisione degli amministratori delegati.</p>	<p><b>Art. 22 Poteri di rappresentanza</b></p> <p>Il potere di rappresentanza generale della società è attribuito individualmente:</p> <p>a) al presidente del consiglio di amministrazione;</p> <p><b>b) al vice presidente;</b></p> <p>b) al o agli amministratori delegati.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel conferire le deleghe, può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza negli atti rimessi all'autonoma decisione degli amministratori delegati.</p>
<p><b>Art. 23 Il Collegio sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri siano revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e in quanto la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile.</p>	<p><b>Art. 23 Il Collegio sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri siano revisori contabili iscritti <b>nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia nell'apposito registro</b> e in quanto la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche <del>il controllo contabile</del> <b>la revisione legale.</b></p>

	<p>I soci pubblici locali procedono alla nomina dei componenti il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2449 c.c.</p> <p>I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.</p> <p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.</p>
<p><b>Art. 25 Utili</b> Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.</p>	<p><b>Art. 25 Utili</b> <del>Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.</del> Utili e riserve possono essere distribuiti previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto della normativa vigente in materia.</p>

## ICARUS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - STATUTO

### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

La società, di natura consortile, si denomina:  
"ICARUS - Società Consortile per Azioni".

### **Art. 2 Sede**

La società ha sede in Torino (TO).

Essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero.

### **Art. 3 Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### **Art. 4 Oggetto sociale**

La società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino.

### **Art. 5 Atti strumentali all'oggetto**

La società può compiere, nei confronti di qualunque terzo e nel rispetto delle procedure deliberative prescritte dal presente statuto, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purché strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

### **Art. 6 Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 10.268.400,00 (diecimilioniduecentosessantottomilaquattrocento/00) diviso in numero 1.990.000 (unmilionenovecentonovantamila) azioni nominative indivisibili. Le dette azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Gli aumenti del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria o, su delega dell'assemblea stessa, dal Consiglio d'Amministrazione a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La maggioranza del capitale sociale deve sempre essere detenuta da enti pubblici direttamente o tramite loro società strumentali.

Eventuali trasferimenti o eventuali sottoscrizioni di azioni, che portino in minoranza la partecipazione complessiva detenuta da Enti pubblici o da loro società strumentali, sono inefficaci nei confronti della Società.



### **Art. 7 Azioni e loro trasferimento**

La titolarità delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

L'azionista che intenda trasferire, a terzi diversi dai soci, in tutto od in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A.R., recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione. Questo, entro quindici giorni dal ricevimento, comunica l'offerta mediante lettera raccomandata con A.R. a tutti gli azionisti iscritti nel libro soci, i quali possono dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con A.R. spedita nei successivi (75) settantacinque giorni al Consiglio di Amministrazione.

Se gli azionisti che esercitano la prelazione sono più, le azioni o i diritti parziali sulle azioni vanno ripartiti tra tutti in proporzione del numero di azioni di rispettiva appartenenza, non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti.

Il trasferimento delle azioni, o dei diritti sulle stesse, al terzo acquirente, deve avvenire entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione.

Decorsi i 60 (settanta) giorni sopra previsti, senza che sia stato perfezionato il trasferimento, l'azionista che voglia alienare le proprie azioni, o i diritti sulle stesse, deve nuovamente e preventivamente offrirli in prelazione agli altri azionisti, seguendo la procedura sopra indicata.

Il diritto di prelazione, qui previsto, non spetta in caso di trasferimento di azioni o di diritti sulle azioni tra Enti pubblici o loro società strumentali.

### **Art. 8 Finanziamento soci**

La società può ricorrere a prestiti degli azionisti, con obbligo di rimborso, sotto la rigorosa osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni quantitative e temporali imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore al tempo dell'operazione.

Inoltre i soci possono sopperire al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti infruttiferi in conto capitale. Questi versamenti devono essere proporzionali alle quote di capitale possedute.

### **Art. 9 Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni, ordinarie o convertibili in azioni, nei modi e nei termini di legge, anche con particolari garanzie, per un importo non superiore alla metà del capitale sociale mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'emissione può anche essere delegata al Consiglio di Amministrazione a norma di legge.

### **Art. 10 Assemblea**

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli Azionisti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salve le eccezioni di legge.

### **Art. 11 Convocazione**

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile all'Organo Amministrativo fino a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In via ordinaria o straordinaria l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.

### **Art. 12 Formalità per la convocazione**

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata postale o con altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'avviso può indicare, in un giorno successivo la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può, tuttavia, opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre i componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti devono essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

### **Art. 13 Diritto d'intervento e rappresentanza**

Per intervenire in assemblea il socio deve depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno un giorno lavorativo prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni e le prescrizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

### **Art. 14 Presidenza dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dalla persona all'uopo eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Segretario, che può anche non essere azionista, è nominato dall'Assemblea, su designazione del Presidente.

Il Presidente dell'assemblea assolve i compiti a lui assegnati dall'art. 2371 del Codice Civile.

### **Art. 15 Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

### **Art. 16 Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno 3/4 (tre/quarti) del capitale sociale salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori per cui valgono le maggioranze previste dalla legge.

### **Art. 17 Verbale delle deliberazioni**

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate a mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

### **Art. 18 C.d.A., composizione, poteri, nomina e compensi**

La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente ad un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri. In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene in assemblea.

I soci pubblici locali procedono alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 c.c.

E' in facoltà del Consiglio provvedere alla cooptazione degli amministratori, venuti a mancare nel corso del mandato, sino al numero dei consiglieri stabilito nel presente statuto, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere immediatamente convocata l'assemblea perché provveda al rinnovo del Consiglio stesso.

Il compenso per l'opera prestata dagli amministratori è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 2389 del Codice Civile.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo dei compensi per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Art. 19 Cariche sociali**

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Può altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, salvo quelle non delegabili per legge o per disposizioni del presente statuto.

Lo stesso consiglio determina i compensi degli amministratori investiti di delega nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di compensi di amministratori di società a partecipazione pubblica.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.

Può infine, il consiglio, nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Sono attribuite alla competenza del consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni

normative. Tali attribuzioni non possono formare oggetto della prevista delega di attribuzione da parte del consiglio stesso a propri membri.

Non sono neppure delegabili, restando di competenza del consiglio, le determinazioni aventi ad oggetto:

- a) assunzioni e dimissioni di partecipazioni in altre società;
- b) acquisto, cessione, affitto di azienda o di rami di essa;
- c) assunzione di mutui a medio e a lungo termine;
- d) concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi;
- e) compravendita, costituzione di diritti reali, locazione e comodato di beni immobili;
- f) assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione di strutture organizzative;
- g) proposte di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni;
- h) budget e piani pluriennali.

Per le materie indicate nei due precedenti commi il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

### **Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basta il preavviso di due giorni.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.

Il Presidente dell'adunanza, come sopra individuato, provvede alla nomina di un segretario ove non nominato ai sensi dell'art. 19.

Il Consiglio di amministrazione, anche se non convocato, si intende validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e di tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

### **Art. 21 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.

Salvo quanto previsto specificamente nell'art. 19, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni prese si fa constare sull'apposito libro sociale.

### **Art. 22 Poteri di rappresentanza**

Il potere di rappresentanza generale della società è attribuito individualmente:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione;
- b) al o agli amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione, nel conferire le deleghe, può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza negli atti rimessi all'autonoma decisione degli amministratori delegati.

### **Art. 23 Il Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri siano revisori contabili iscritti nell'apposito registro e in quanto la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche la revisione legale.

I soci pubblici locali procedono alla nomina dei componenti il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2449 c.c.

I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

### **Art. 24 Esercizi sociali**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 25 Utili**

Utili e riserve possono essere distribuiti previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 26 Domicilio degli azionisti**

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

### **Art. 27 Liquidazione della società -Liquidazione della partecipazione**

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Ai soci spetta, anche in caso di recesso, il solo rimborso del capitale nominale sottoscritto, rivalutato secondo le variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al Consumo per le famiglie, calcolate dall'ISTAT.

Eseguito questo rimborso, l'attivo residuo è devoluto agli enti pubblici o loro società strumentali, nelle percentuali corrispondenti all'entità delle rispettive partecipazioni alla società.

### **Art. 28 Tele-conferenza e video-conferenza**

E' consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritte per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, nelle riunioni d'assemblea e di consiglio, il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

L'avviso di convocazione dell'assemblea in tele-conferenza o video-conferenza deve indicare i luoghi predisposti per l'affluenza dei partecipanti.